

COMUNE DI LEINI'

Città Metropolitana di Torino

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 22/12/2022

COMUNE DI LEINI

Arrivato il **21 FEB. 2023**

Posta in arrivo Prot. N. **4228**
Tit. **11** CL. **9**

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022/2024 -
Seconda modifica alla Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione di
programmazione -**

L'Organo di revisione del Comune di Leini, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 26 luglio 2022, per il triennio 2022/2025, nelle persone dei Signori:

Dr. Ida Elisa VENTOLA	- Presidente
Dr. Marinella UBERTI	- Componente
Rag. Giancarlo OLIVERI	- Componente

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti*

di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l'art. 1, comma 557- quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno*

2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

considerato che, in attuazione dell’art. 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, istitutivo del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- è stato emanato il D.P.R. 80/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 151, in data 30.06.2022, che ha individuato gli adempimenti soppressi e assorbiti nel nuovo piano;

- è stato diffuso dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, il D.M. a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministro per l’Economia e le finanze, contenente ulteriori indicazioni nonché bozze di schemi di redazione del medesimo Piano;

rilevato che il PIAO assorbe, tra gli altri, anche il Piano Triennale dei fabbisogni di personale, che andrà inserito quale sotto-sezione nel nuovo strumento di programmazione strategica;

dato atto:

- che in data 13.09.2022 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 è stato approvato con carattere ricognitorio il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024;

- che nella sezione 3 del PIAO “Organizzazione e Capitale Umano” - Sottosezione di programmazione “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale” è stato richiamato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, approvato con Deliberazione di G.C. n. 226 del 19.11.2021 e successivamente aggiornato mediante deliberazioni di G.C. n. 80 del 15.04.2022, n. 130 del 15.06.2022 e n. 156 del 29.07.2022;

- che la sezione 3 del PIAO “Organizzazione e Capitale Umano” - Sottosezione di programmazione “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale” è stato aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 dell’11.11.2022, per sopperire alla carenza di personale creatasi al Settore Urbanistica – Edilizia Privata, provvedendo a scorrere la graduatoria del Comune di Settimo t.se come da convenzione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 26.07.2022, per il profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat. D;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 05/12/2022 avente ad oggetto “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022/2024 - Seconda modifica alla Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione di programmazione "Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale" , unitamente agli allegati;

preso atto che l’Ente intende:

- prevedere l’assunzione di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria D, con assegnazione al Settore Tecnico LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio;
- prevedere l’assunzione di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat. D - da assegnare al Settore Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;

- sostituire, con avvio delle procedure di reclutamento nell'anno 2022, del dipendente collocato in quiescenza, "Istruttore Direttivo Amministrativo" – Categoria Giuridica D – Posizione Economica D5, in servizio presso il Settore Finanziari, Tributi e Partecipate mediante avviso di mobilità esterna/concorso per Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria Giuridica D;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

preso atto della necessità di modificare ed aggiornare il PIAO 2022/2024 – Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione di programmazione "Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale", per le assunzioni in programma nell'anno 2022, come segue:

- - copertura del posto nel profilo di "Istruttore Direttivo Tecnico", cat. D, presso il Settore Tecnico LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, tramite lo scorrimento della graduatoria del Comune di Settimo;
- - la copertura del posto nel profilo di "Istruttore Direttivo Tecnico", cat. D, presso il Settore Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, tramite lo scorrimento della graduatoria del Comune di Settimo, previo accordo all'utilizzo;
- - la copertura del posto nel profilo di "Istruttore Direttivo Amministrativo", cat. D, presso il Settore Finanze, Tributi e Partecipate, tramite procedura di mobilità volontaria, ovvero scorrimento di graduatoria, o procedura concorsuale;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022/2024 - Seconda modifica alla Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione di programmazione "Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale"

Leinì 22 Dicembre 2022

L'Organo di Revisione

Dr. Ida Elisa Ventola

Dr. Marinella Uberti

Rag. Giancarlo Oliveri

